



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Notifica a persona diversa dal destinatario: è valida?

20 Novembre 2020 | Autore: Paolo Remer

La consegna è legittima purché avvenga all'indirizzo del contribuente e ad un soggetto che rientri nelle categorie previste.

Hai appreso che ti è stata notificata una cartella esattoriale di cui non eri a

conoscenza. Sei sicuro di non aver ricevuto l'atto ed anche i tuoi familiari, interpellati in merito, negano di aver ritirato la raccomandata.

Eppure dai documenti in possesso dell'Agenzia Entrate Riscossione risulta che la notifica è stata eseguita in un determinato giorno e presso il tuo indirizzo. La cartolina di avvenuto recapito riporta la firma illeggibile del consegnatario, che si è qualificato come «familiare convivente» o «addetto al ritiro».

Così ti chiedi se è **valida la notifica a persona diversa dal destinatario** effettivo, che eri tu, mentre la raccomandata è stata sicuramente consegnata ad un'altra persona che non è identificabile con la dovuta certezza.

La risposta a questa domanda è essenziale, perché in caso di notifica nulla, gli effetti dell'atto non si produrrebbero e potresti impugnare la cartella o l'atto successivo che si fonda su di essa, evitando di dover pagare il debito richiesto e di subire eventuali fermi amministrativi degli autoveicoli, ipoteche immobiliari o pignoramenti.

Vediamo dunque come deve avvenire la notifica tramite lettera raccomandata e quando può considerarsi valida se il plico viene consegnato non in mani proprie del destinatario, ma ad un soggetto diverso.

Notifica a persona diversa dal destinatario: procedura

Quando il postino bussa alla porta e non trova il diretto interessato, cioè il **destinatario** della raccomandata, perché è momentaneamente **assente**, può consegnare la raccomandata ad altri soggetti seguendo questo preciso ordine:

1. un **familiare convivente** con il destinatario;
2. persona **addetta alla casa** (come la colf o la badante) o all'ufficio (un dipendente incaricato della ricezione atti);
3. il **portiere** del palazzo.

Il consegnatario deve essere maggiore di 14 anni di età e non palesemente incapace di intendere e volere. Soltanto quando mancano tutte queste categorie di soggetti in grado di ricevere l'atto, e perciò non è possibile consegnare il plico, si applica la diversa procedura dell'**irreperibilità relativa**, che prevede la

comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata presso l'ufficio postale (il postino lascerà il relativo avviso).

Quando la prima consegna è stata fatta da un ufficiale giudiziario o da un messo (del Comune, dell'Agenzia Entrate Riscossione o altri enti), al destinatario dovrà essere inviata anche una seconda raccomandata informativa (che invece, come vedremo tra poco, non è necessaria quando la notifica è eseguita tramite la posta). Se poi la [raccomandata non viene ritirata](#), la notifica si perfezionerà comunque, per compiuta giacenza, dopo 10 giorni dalla data del deposito dell'avviso.

Notifica non a mani proprie: condizioni di validità

Nei casi di momentanea assenza del destinatario, la **notifica** è ritenuta **valida** anche quando viene effettuata non a mani proprie della persona alla quale l'atto da notificare è indirizzato, ma anche ad una **persona diversa**, purché ricompresa in una delle tre categorie che abbiamo indicato e, ovviamente, che la consegna sia avvenuta presso l'**indirizzo** del contribuente e non in un luogo diverso.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito tale principio ed ha precisato **[1]** che, quando si tratta di una **cartella esattoriale** o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un **preavviso di fermo amministrativo**, se la **notifica** avviene a mezzo del **servizio postale** «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico».

Così - prosegue la sentenza - «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la **presunzione di conoscenza [2]**, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione».

Questa soluzione comporta che la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica non rileva ai fini della sua validità, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. In tali casi, non è affatto necessario l'invio di una seconda raccomandata, per informare dell'avviso di avvenuta consegna.

Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di **notificazione a mezzo posta** dell'atto impositivo eseguito direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il **servizio postale** ordinario per la consegna dei plichi raccomandati **[3]** e non quelle concernenti le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario **[4]**.

Notifica senza indicazione della qualità del ricevente

La Cassazione poi è tornata nuovamente sul tema **[5]** per precisare che la notifica è valida anche se dall'avviso non risulta la **relazione del consegnatario con il destinatario**. Se la persona che ha sottoscritto il ritiro è estranea alla sua sfera familiare o lavorativa, questa circostanza potrà essere dimostrata solo attraverso la proposizione di una [querela di falso](#).

Si trattava di una cartella esattoriale che era stata consegnata senza indicare la sua **qualità** e il suo rapporto con il contribuente al quale l'atto era indirizzato; la Suprema Corte ha colto l'occasione per precisare che nel caso di notifica a mezzo posta si applicano le norme prescritte per le lettere raccomandate e non quelle del Codice di procedura civile, vevoli nel caso di consegna degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario. Puoi approfondire questi aspetti nell'articolo "[Notifica cartella senza indicazione di chi la riceve](#)".

In passato, la Cassazione ha affermato che il medesimo principio si applica anche nei casi di irreperibilità relativa: se si tratta di un atto tributario notificato via posta non occorre la seconda **raccomandata informativa** proprio perché trovano applicazione le speciali norme per la notifica eseguita a mezzo del servizio postale (leggi "[Notifica cartella esattoriale per posta: assenza del destinatario](#)").

[1] Cass. ord. n. 22086/20 del 13 ottobre 2020.

[2] [Art. 1335 Cod. civ.](#)

[3] Art. 14 Legge n. 890/1982.

[4] Art. 149 Cod. proc. civ.

[5] Cass. ord. n. 26336/20 del 19 novembre 2020.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl